



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

UFFICIO II
AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA** la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “*con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*”;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] *in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 9 maggio 2017, n. 259, che “*dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo*”;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-*quater*, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-*ter*, il quale dispone che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis*”;

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 concernete le *procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;*

VISTO l'articolo 7, comma 8 e 9, della medesima ordinanza che recita *“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”;*

VISTO l'articolo 6, comma 4, dell'O.M. 60/2020 il quale dispone che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;*

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle *“Modalità e termini di presentazione delle istanze”* per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

VISTA l'istanza degli aspiranti NISTICO' GUERINO e DE NIGRIS ANTONIO con la quale chiedono, per ciascuna classe di concorso indicata, di essere inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Catanzaro;

VISTO l'art. 8, comma 5 della sopracitata O. M. n. 60 del 10 luglio 2020;

VISTI i provvedimenti prot. n. 4743 del 13.08.2020 e prot. n. 5535 del 01.09.2020 di individuazione delle scuole polo per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all'O.M. 60/2020;

VISTO il provvedimento prot. n. 5783 del 16.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catanzaro;

VISTO l'art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che *“l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;*

PRESO ATTO dei provvedimenti relativo alle proposte di esclusione emanate dai Dirigenti scolastici delle scuole di verifica, IISS “E. Majorana” di Girifalco prot. n. 11521 del 25.11.21 e IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle prot. n. 6925 del 18.11.21, comunicati agli interessati e che si intende integralmente richiamati;

RICHIAMATO l'art. 10 bis della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è dovuta nell'ambito delle procedure concorsuali,

DECRETA

- 1) l'esclusione dell'aspirante **NISTICO' GUERINO** nato il 02.03.1980 (CZ) dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di seconda fascia della provincia di Catanzaro e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di terza fascia di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di concorso **A018**, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall' art. 3 dell'O. M. n. 60 del 10 luglio 2020: mancanza del titolo di accesso.

- 2) l'esclusione dell'aspirante **DE NIGRIS ANTONIO** nato il 04.6.1971 (SA) dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di seconda fascia della provincia di Catanzaro e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di terza fascia di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di concorso **A026**, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall' art. 3 dell'O. M. n. 60 del 10 luglio 2020: mancanza del titolo di accesso.
- 3) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea.
- 4) Il Dirigente scolastico che abbia eventualmente stipulato, in relazione alle classi di concorso interessate da questo dispositivo, contratti a tempo determinato con gli aspiranti docenti indicati, in virtù della collocazione degli stessi in posizione utile nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) o dalle graduatorie d'istituto (GI), provvederà a mettere in atto la procedura di risoluzione di tale contratto con dichiarazione dell'eventuale servizio prestato come prestato di fatto e non di diritto ai sensi dell'art. 8 comma 10 dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro 60 giorni o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Vito Primerano

*All'Albo on line – Al Sito Web
Ai DS delle Istituzioni scolastiche di Catanzaro e provincia
Alle OO. SS. Comparto scuola
All'interessata (tramite pubblicazione sul sito web)*

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI
Il responsabile dell'istruttoria: GIOVANNI FIORÀ

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it C.F.: 80001920794
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro